

Santa Maria di Licodia (abitanti 7.321)

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, già nell'esame della relazione questionario del collegio dei revisori sul rendiconto dell'esercizio 2010, con deliberazione n. 319 del 2012, aveva rilevato importanti criticità ed aveva invitato il Consiglio comunale ad adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti necessari.

Il Consiglio comunale, preso atto delle criticità rilevate dalla Corte dei conti, con delibera n.52 del 28 dicembre 2012, aderiva alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* del TUEL.

Il Collegio dei revisori ed il Responsabile del servizio finanziario, con nota congiunta, evidenziavano la grave situazione finanziaria dell'ente tale da rendere impossibile la predisposizione ed attuazione di un piano di riequilibrio:

- residui passivi al 31 dicembre 2012 per circa 4,8 milioni di euro;
- debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, contenziosi in corso e acquisto di beni circa euro 2,2 milioni di euro;
- debiti nei confronti dell'ATO per circa 2,500 milioni di euro dovuti all'incapacità dell'ente di riscuotere i ruoli TIA;
- residui attivi per circa 5,3 milioni di euro, dovuti alla cronica difficoltà dell'ente a riscuotere i propri crediti;
- ricorso costante all'anticipazione di tesoreria, non completamente restituita a fine esercizio;
- difficoltà a garantire i servizi essenziali ed a pagare gli stipendi dei dipendenti.

Pertanto, il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 8 del 1° marzo 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente.

Santa Venerina (abitanti 8364)

Il Consiglio comunale, con deliberazione del 12 marzo 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente nell'impossibilità di far fronte all'atto di precetto e di pignoramento presso il tesoriere per un importo di oltre 7,750 milioni di euro, rivendicato dalla società Ingegneria e appalti a seguito di lodo arbitrale dichiarato esecutivo dall'autorità giudiziaria.

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2012 presentava accertamenti totali delle entrate per 8.892.432 euro ed impegni totali delle spese per 8.458.295 euro.

Il Comune, con deliberazione consiliare del 12 dicembre 2012, aveva richiesto la procedura di riequilibrio finanziario ma non ha potuto presentare il piano di riequilibrio, perché la Società non ha aderito ad un accordo transattivo per la rateizzazione del credito vantato.

Ispica (abitanti 15.133)

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, già nell'esame della relazione questionario del collegio dei revisori sul rendiconto dell'esercizio 2010, con deliberazione n. 331/2012, aveva rilevato importanti criticità, tra le quali:

- -utilizzo di entrate a carattere straordinario per spese correnti;
- -difficoltà nella riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e conseguente formazione di ingenti residui attivi, oltre 2,9 milioni di euro antecedenti al 2006;
- -esigenza di monitorare costantemente la spesa per il personale, data la sua elevata incidenza sulla spesa corrente, al fine di una sua costante riduzione (l'Ente ha proceduto alla stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato di 72 unità di personale nonostante i divieti legislativi).

Con delibera n. 11 del 2012, puntuali rilievi avevano contrassegnato anche l'esame del bilancio preventivo dell'esercizio 2011.

Il Consiglio comunale, con delibera del 20 novembre 2012, approvava l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art. 243 *bis* del TUEL.

Con successiva delibera del 15 gennaio 2013, l'organo consiliare non approvava il piano di riequilibrio.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con delibera n. 28 del 2013 accertava la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario entro il termine di legge e, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011.

Il Prefetto, con nota del 4 aprile 2013, invitava il Consiglio comunale a deliberare lo stato di dissesto del Comune.

Il Consiglio comunale, nelle sedute del 26-27 aprile 2013, ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente richiamando la relazione del Collegio dei revisori, nella quale oltre alle criticità già rilevate, emerge:

- un disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 di euro 850.498 euro;
- debiti fuori bilancio da riconoscere derivanti da sentenze esecutive per espropriazioni di terreni illegittimamente operate per circa 4,937 milioni di euro;
- endemica difficoltà a realizzare le entrate proprie previste ed accertate a causa di un elevato tasso di evasione dei tributi locali, non adeguatamente contrastato;
- costante ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Aci Sant'Antonio (abitanti 17.479)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 86 del 30 dicembre 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente, avendo preso atto dell'impossibilità di garantire l'assolvimento

delle funzioni e dei servizi indispensabili ed il pagamento di debiti liquidi ed esigibili vantati da terzi, per:

- l'esistenza di un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 di 1.501.227,05 euro;
- l'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, per un ammontare di 725.868,99 euro;
- l'esistenza di spese di competenza anno 2012, prive di copertura finanziaria perché non impegnate nell'esercizio finanziario 2012, per un ammontare di 1.141.852,85 euro;
- l'esistenza di passività potenziali e passività pregresse, per un ammontare di 1.691,706,83 euro, ancora in corso di istruttoria;
- l'esistenza di impegni da assumere per transazioni da sottoscrivere, per un ammontare di 26.200,00 euro;
- l'esistenza di fatture di spese legali, pervenute nel 2013, per contenziosi relativi ad anni precedenti, prive di copertura finanziaria, per un ammontare di 213.276,99 euro;
- l'esistenza di determinazioni di liquidazione, a favore di fornitori, per la quali non si può emettere il mandato di pagamento per mancanza di liquidità;
- il costante utilizzo dell'anticipazione di cassa.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, già nell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, con deliberazioni n. 292 del 26 settembre 2012 e n. 165 del 14 maggio 2013, aveva richiamato il Consiglio comunale ad adottare tutte le misure necessarie ed indispensabili per sanare le gravi irregolarità e criticità che, poi, hanno portato al dissesto dell'ente.

8.4 L'art. 6, co. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149

Il legislatore ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte il compito di accompagnare gli Enti in difficoltà verso un duraturo risanamento o, quando questo sia impossibile, di segnalare al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica il perdurante inadempimento dell'Ente ad adottare, nel termine assegnato, le indispensabili e necessarie misure correttive per il raggiungimento e mantenimento di una sana gestione finanziaria, avviando in questo modo la procedura per la dichiarazione del dissesto dell'Ente.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 219 del 2013, ha escluso la diretta applicabilità della norma suddetta nei confronti degli enti locali delle Regioni a statuto speciale fino al suo recepimento attraverso le procedure previste dagli statuti delle stesse Regioni.

Nella Regione Siciliana una procedura analoga a quella dettata dall'art.6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011 è prevista e disciplinata dall'art 109 *bis* dell'O.R.EE.LL.; dei 2 Comuni sottoposti a tale procedura, uno ha dichiarato il dissesto nel 2014, l'altro ha comunicato, nel mese di luglio 2014, l'adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale, il cui piano è attualmente in istruttoria.

L'introduzione nel TUEL dell'art. 243 *bis* ha permesso ad enti, per i quali le competenti Sezioni regionali di controllo della Corte avevano iniziato la procedura prevista dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011 per gravi irregolarità riscontrate nell'esame dei documenti contabili, di aderire alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale con la presentazione di un piano da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 155, che svolge la necessaria istruttoria, ed alla approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Nella Regione Calabria, dei 20 Enti per i quali la Sezione regionale di controllo ha avviato la procedura di cui all'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, 6 hanno dichiarato il dissesto finanziario, per 10 Comuni la procedura è stata sospesa in quanto hanno adottato il piano di riequilibrio pluriennale e per 4 non è stato approvato il piano di riequilibrio.

Nella Regione Campania, dei 6 Comuni per i quali la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti ha avviato la procedura di cui all'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, 5 hanno aderito alla procedura del riequilibrio pluriennale, dei quali 4 sono in una delle situazioni previste dall'art. 243 *quater*, co. 7, del TUEL.

8.5 Procedure di riequilibrio finanziario pluriennale

Il d.l. n. 174/2012 ha innovato il Titolo VIII del TUEL, introducendo tra le disposizioni generali riguardanti gli Enti locali deficitari, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che costituisce un rimedio meno radicale del dissesto (che mira a prevenire), ma più impegnativo per l'azione strutturale nel recupero degli equilibri, rispetto agli interventi imposti ex art. 193 dagli eventuali squilibri emersi per la gestione di competenza o dei residui, in corso d'esercizio.

Il Consiglio, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla propria deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, deve deliberare un piano di riequilibrio pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso; qualora, in caso di inizio mandato, la delibera risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la deliberazione della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio (art. 49 *quinquies* del d.l. n. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella l. 9 agosto 2013, n. 98).

La procedura di riequilibrio è incardinata intorno alla predisposizione e all'esame del piano di riequilibrio del quale, schematicamente, i punti salienti si possono riassumere in tre passaggi:

- ricognizione completa di tutti i fattori di squilibrio rilevati (deficit di riscossione, eccessi di spesa, anomalie nella struttura del debito); esatta determinazione del disavanzo di amministrazione, che passa attraverso un rigoroso riaccertamento dei residui, emersione dei debiti fuori bilancio;
- individuazione delle misure di riequilibrio strutturale, comprese quelle eventualmente oggetto di pronunce rese dalle Sezioni regionali di controllo della Corte, con attendibile indicazione dei tempi e degli esercizi di effettivo realizzo delle medesime; puntuali indicazioni dei tempi e dei modi per ripianare il disavanzo di amministrazione e per finanziare i debiti fuori bilancio nel periodo massimo di dieci anni;
- individuazione delle risorse che possono essere entrate proprie, indebitamento, accesso al fondo di rotazione. Quest'ultima previsione costituisce un elemento qualificante la procedura - anche se non tutti gli Enti che deliberano il piano vi fanno ricorso - in quanto rende disponibile liquidità utile a ripristinare un corretto flusso della liquidità di bilancio, liberata dalla stretta di una situazione debitoria cronica.

Le fasi della procedura successive alla presentazione del piano di riequilibrio da parte degli Enti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli Organici degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno, sono due:

- a) l'esame del piano da parte della predetta Commissione che si conclude con una relazione finale che viene trasmessa alla sezione regionale di controllo;
- b) l'esame e la deliberazione di approvazione o diniego del piano da parte della Sezione regionale di controllo.

Le pronunce della Sezione regionale di controllo sono impugnabili, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte che decidono anche i ricorsi contro i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione.

L'esito negativo della procedura di riequilibrio (diniego dell'approvazione del piano e/o mancata presentazione del piano nei termini) ovvero il mancato rispetto degli obiettivi del piano o il mancato riequilibrio finanziario al termine del periodo del piano, comporta l'attivazione della procedura di dissesto.

Ai sensi del d.l. n. 16/2014, la procedura di riequilibrio pluriennale non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto, di cui all'art 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Per l'esercizio 2014, gli Enti locali, che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio del piano di riequilibrio finanziario e che non hanno dichiarato il dissesto

finanziario, e gli Enti locali, per i quali sia intervenuta la deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti o delle Sezioni riunite, possono riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa delibera consiliare, entro un termine perentorio; tale facoltà è subordinata, nel primo caso, alla certificazione, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nelle condizioni di deficitarietà strutturale, nel secondo caso, all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso come aumento dell'avanzo di amministrazione o come diminuzione del disavanzo, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.

I Comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono contrarre mutui, oltre i limiti previsti dal TUEL, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento fissati nel piano, per un importo non superiore alla quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Le risorse provenienti dal Fondo di rotazione, istituito per gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio; su di esse non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento.

Da ultimo, ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale, il citato d.l. n. 16/2014, prevede che le società controllate dagli Enti locali interessati, possano, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale.

Infine, il d.l. n. 35/2013, al co. 15 dell'art.1, prescrive agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, ex art. 243 bis del TUEL, e che hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti, prevista dal co. 13, la modifica del piano di riequilibrio entro 30 giorni dalla concessione della suddetta anticipazione.

Con deliberazione n. 22 del 15 settembre 2014, la Sezione delle autonomie, nel rendere un parere, ha affermato che "l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1, comma 15, del decreto legge 35/2013 non equivale all'ipotesi di mancata presentazione del piano contemplata dall'art. 243-quater, comma 7, del TUEL. Il predetto comma 15 nel prescrivere la modifica del piano per gli enti che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dello stesso articolo, introduce una condizione legale di sospensione, per la durata di sessanta giorni decorrenti dalla concessione dell'anticipazione, del decorso del termine

assegnato alla commissione ministeriale dal comma I dell'art. 243-quater; il procedimento sospeso riprende il suo corso una volta spirato detto termine con il completamento, da parte della commissione di cui all'art. 155 TUEL, della necessaria istruttoria condotta sull'originario piano di riequilibrio. La mancata modifica del piano, una volta decorso il predetto termine non integra una condizione di inammissibilità, ma determina la decadenza dalla possibilità di provvedere al riguardo, per cui non è consentita una modifica del piano oltre il termine di legge".

Nei prospetti dal n. 6 al n. 8 bis sono riportati gli enti, comunicati dal Ministero dell'Interno, che hanno chiesto di aderire alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale dal 2012 al 22 settembre 2014 con l'indicazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria.

8.6 Considerazioni conclusive

La normativa che ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli Enti locali, a seguito della riforma costituzionale, il principio che gli Enti dissestati debbano provvedere da soli al loro risanamento, senza alcun aiuto da parte dello Stato, ha posto fine alla precedente situazione caratterizzata dal fatto che molti Enti, pur non ricorrendone le condizioni, dichiarassero il dissesto, al fine di poter lucrare sugli aiuti da parte dello Stato, ma ha, anche, reso difficile il risanamento.

L'effetto innegabile che ne è derivato, cioè la riduzione del numero degli Enti che si avvalgono di tale procedura, non deve, tuttavia, indurre gli Organi di controllo, soprattutto quelli di controllo interno, che sono dalle norme deputati a verificare costantemente la gestione economica e finanziaria dell'Ente, ad abbassare la guardia, sussistendo pur sempre il rischio che una situazione di disavanzo finanziario o di gravi irregolarità di gestione possa trasformarsi in dissesto.

La mancanza di finanziamenti erariali per il sostegno del risanamento, pur avendo generato una nuova consapevolezza nei cittadini, i quali sono avvertiti che il rischio del dissesto finanziario del Comune di appartenenza provoca conseguenze per loro sfavorevoli, in quanto ne deriva un inevitabile innalzamento della pressione fiscale e dei contributi per i servizi a domanda, ha, purtroppo, reso Sindaci e Presidenti di Provincia propensi a non dichiarare lo stato di dissesto degli Enti che amministrano, rendendo più gravosa la situazione economico-finanziaria, anche per il maturare di ingenti interessi negativi sui debiti non onorati e per l'aumento significativo del contenzioso, e, pertanto, molto più difficile un duraturo risanamento.

Si constata, sempre più frequentemente, che lo stato di dissesto, che colpisce maggiormente i Comuni piccoli, indice delle difficoltà di gestione insite nelle dimensioni

dell'Ente, viene proposto e deliberato a seguito dell'elezione di una nuova compagine politica alla guida dell'Ente.

Con l'art. 4 del d.lgs n. 149/2011, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il legislatore ha disposto la redazione della relazione di fine mandato redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, da trasmettere, entro dieci giorni, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi del co. 1, numeri 1 e 2, dell'art. 2359 c.c., ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La relazione e le valutazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.

Il legislatore, nel chiaro intento di portare sollecitamente a soluzione le situazioni critiche difficilmente sanabili con i normali mezzi a disposizione degli Enti e rendere più concreto e veloce il risanamento delle Amministrazioni locali, con l'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte il compito di accompagnare gli Enti in difficoltà verso un duraturo risanamento della gestione economico-finanziaria o, quando questo sia impossibile, di segnalare al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica il perdurante inadempimento dell'Ente, nel termine assegnato, nell'adozione delle indispensabili e necessarie misure correttive per il raggiungimento e mantenimento di una sana gestione finanziaria ed il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica allargata; il Prefetto assegna al Consiglio un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto, decorso infruttuosamente, nomina un Commissario per la dichiarazione del dissesto.

Le cause principali e ricorrenti, che portano al dissesto dell'Ente, sono da ricercare: negli squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi spesso sopravvalutati, risalenti a parecchi esercizi precedenti ed inesigibili o, perlomeno, di difficile e dubbia esigibilità; nella crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che diventano veri e propri finanziamenti, per gravi difficoltà o incapacità nella riscossione delle entrate proprie; negli ingenti debiti fuori bilancio per i quali l'Ente non ha adeguate risorse per ottemperare agli obblighi intrapresi; nella mancanza di equilibrio di bilancio causato dalla sopravvalutazione di alcune entrate e dalla sottovalutazione di alcune spese; nei debiti inerenti gli andamenti dei derivati stipulati; nell'incompletezza o nell'inadeguatezza nella tenuta delle scritture contabili, che rende difficile ed, a volte, impossibile il monitoraggio esatto e costante dei fenomeni economico-finanziari dell'Ente.

Nei casi esaminati, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo sui questionari e sulle relazioni degli organi di controllo economico finanziario degli Enti, rilevando criticità ed irregolarità nei bilanci preventivi e nei rendiconti, hanno provveduto, per tempo, a richiamare gli organi politici all'esercizio di una corretta amministrazione ed a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ed indispensabili per scongiurare situazioni più gravi, che avrebbero portato inevitabilmente al dissesto, poi concretizzatosi; con il richiamato art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, ora, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono spingere l'Ente, che non riesce a risanare la propria gestione, verso una sollecita dichiarazione di dissesto, per un più veloce e duraturo risanamento.

Infine il d.l. n. 174/2012 ha introdotto la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che costituisce un rimedio meno radicale del dissesto, che mira a prevenire, ma più impegnativo per l'azione strutturale nel recupero degli equilibri, rispetto agli interventi imposti ex art. 193 dagli eventuali squilibri emersi per la gestione di competenza o dei residui, in corso d'esercizio.

Tale disposizione ha permesso a Comuni, per i quali le competenti Sezioni regionali di controllo della Corte avevano iniziato la procedura prevista dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011 per gravi irregolarità riscontrate nell'esame dei documenti contabili, di aderire alla procedura del riequilibrio finanziario pluriennale con la presentazione di un piano da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 155, che svolge la necessaria istruttoria, ed alla approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Negli ultimi anni, per alcuni grandi Comuni, che presentavano situazioni finanziarie di rilevante difficoltà, sono state emanate norme particolari (d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 78 convertito nella l. 6 agosto 2008, n.133; d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, art. 5 convertito nella l. 4 dicembre 2008, n. 189; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14; delibera Cipe del 18

dicembre 2008; d.l. 6 marzo 2014, n. 16, art 16) che, nonostante la mancata dichiarazione di dissesto, hanno riconosciuto poteri particolari ai nominati Commissari straordinari ed hanno attribuito fondi speciali per far fronte alle passate passività altrimenti insanabili.

Deve rilevarsi che la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli Organi straordinari di liquidazione (Osl) e, ove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce ed, infine, ai sensi dell'art. 33 del d.l. n. 66/2014, è condizione per l'attribuzione, previa apposita istanza, all'ente di un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

Prospetto n. 1

Enti dissestati per Regione ed anno del dissesto al 22-09-2014

DISSESTI																											
REGIONE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale complessivo
PIEMONTE		1	2	1	1																			1	1	1	8
LOMBARDIA		3	3	5	1	1					1												1				15
LIGURIA	1			2																			1				4
VENETO	1			1				1																			3
EMILIA ROMAGNA	1		4	1		1			1																		8
TOSCANA	3	1																					1				5
UMBRIA	2	1				1																					4
MARCHE	2	1	1			1									1												6
LAZIO	7	2	5	2	7	3	3	2		1		2		1			1	1		1	2	2	1	1	1		45
ABRUZZO	6	1	1	4	1	1	3														1				3		21
MOLISE	4	4		1	2	1															1	2					15
CAMPANIA	18	18	10	12	22	14	2	1	5		2	1		1	1	1		2		1		3	4	6	5	4	132
PUGLIA	21	4	2	4	2		1												1					1	1		37
BASILICATA	4	3	3	1	3	2	2	1																			19
CALABRIA	51	22	13	10	11	7	2	3	1		1		1	1	1					3		1	1	9	7	2	147
SICILIA	2	3	1	2	2	6	3	1			1						2	1					1	2	5	1	33
SARDEGNA	2													1													3
Totale complessivo	125	64	45	46	52	38	16	9	7	1	5	3	1	4	2	2	3	4	1	5	4	8	10	19	22	9	505

*n.b.: nel periodo in esame n. 15 enti hanno dichiarato il dissesto due volte
Fonte: ministero dell'Interno*

Prospetto n. 2**Elenco enti con doppio dissesto - indicazione degli anni di dichiarazione dissesto**

REGIONE	ENTI	PR	fascia di popolazione	Anno dichiarazione I° dissesto	Anno dichiarazione II° dissesto
MOLISE	RIONERO SANNITICO	IS	2	1990	2010
CAMPANIA	LAURO	AV	3	1993	2010
CAMPANIA	ARPAIA	BN	2	1992	2008
CAMPANIA	CASAL DI PRINCIPE	CE	6	1992	2011
CAMPANIA	CASAPESENNA	CE	4	1991	2012
CAMPANIA	ROCCAMONFINA	CE	3	2004	2011
CALABRIA	LUNGRO	CS	2	1989	2008
CALABRIA	PAOLA	CS	5	1993	2012
CALABRIA	SERRA D'AIELLO	CS	1	1989	2014
CALABRIA	GUARDAVALLE	CZ	3	1989	2012
CALABRIA	MONASTERACE	RC	3	1992	2014
CALABRIA	SCILLA	RC	4	1992	2012
CALABRIA	SORIANO CALABRO	VV	2	1990	2008
SICILIA	SANTA VENERINA	CT	4	1994	2013
SICILIA	PALAGONIA	CT	5	1994	2014
Totale n. 15 enti					

fonte: ministero dell'Interno

Prospetto n. 3**ENTI DISSESTATI PER REGIONE E CLASSE DEMOGRAFICA AL 22-09-2014**

Regione	Fasce di popolazione								Totale complessivo
	1	2	3	4	5	6	7	8	
PIEMONTE	5			1			1	1	8
LOMBARDIA	9	4	2						15
LIGURIA	2	2							4
VENETO					1	2			3
EMILIA ROMAGNA	2	3	3						8
TOSCANA	1	1		2	1				5
UMBRIA		3				1			4
MARCHE	1	4	1						6
LAZIO	12	10	8	3	5	6	1		45
ABRUZZO	9	8	2	1		1			21
MOLISE	11	3	1						15
CAMPANIA	22	37	12	21	20	15	3	2	132
PUGLIA		8	11	14	2	1		1	37
BASILICATA	5	7	3	2	1		1		19
CALABRIA	31	62	28	14	10	1		1	147
SICILIA	3	5	4	8	8	5			33
SARDEGNA			1	1		1			3
Totale complessivo	113	157	76	67	48	33	6	5	505

n.b.: nel periodo in esame n. 15 enti hanno dichiarato il dissesto due volte. Sono conteggiate n. 3 amministrazioni provinciali: a.p. di Napoli (diss. 1993 chiuso con presentazione del rendiconto nel 2003), Vibo Valentia e Biella, con dissesto in corso

fonte: ministero dell'Interno

Prospetto n. 4

Quadro sintetico per regione e classe dem. degli enti usciti dal dissesto, esclusi gli enti che hanno usufruito dell'art. 25

REGIONE	fascia di popolazione										Totale complessivo
	1	2	3	4	5	6	7	8	A.P.		
PIEMONTE	4										4
LOMBARDIA	7	3	2								12
LIGURIA	1	1									2
VENETO					1	1					2
EMILIA ROMAGNA	2	3	2								7
TOSCANA				1							1
UMBRIA		2									2
MARCHE		4	1								5
LAZIO	8	7	6	1	5	3	1				31
ABRUZZO	4	5	2	1		1					13
MOLISE	5	3	1								9
CAMPANIA	14	28	8	17	17	12	1	1	1		99
PUGLIA		4	6	10	1	1					22
BASILICATA	4	6	3	2			1				16
CALABRIA	17	42	20	12	5						96
SICILIA	3	5	3	6	4	1					22
SARDEGNA			1								1
TOTALE COMPLESSIVO	69	113	55	50	33	19	3	1	1		344

* Amministrazione Provinciale
 fonte: ministero dell'Interno

Prospetto n. 4bis

Quadro sintetico per regione e classe dem. degli enti usciti dal dissesto compresi gli enti che hanno usufruito dell'art. 25

REGIONE	fascia di popolazione										Totale complessivo
	1	2	3	4	5	6	7	8	A.P.		
PIEMONTE	5										5
LOMBARDIA	8	4	2								14
LIGURIA	2	1									3
VENETO					1	2					3
EMILIA ROMAGNA	2	3	3								8
TOSCANA	1	1		2							4
UMBRIA		3				1					4
MARCHE	1	4	1								6
LAZIO	12	9	6	2	5	4	1				39
ABRUZZO	7	7	2	1		1					18
MOLISE	10	3	1								14
CAMPANIA	21	31	9	17	17	12	1	1	1		110
PUGLIA		8	10	14	1	1					34
BASILICATA	5	7	3	2			1				18
CALABRIA	28	55	23	12	6						124
SICILIA	3	5	3	6	4	1					22
SARDEGNA	0		1	1		1					3
TOTALE COMPLESSIVO	105	141	64	57	34	23	3	1	1		429

* Amministrazione Provinciale
 fonte: ministero dell'Interno

Prospetto n. 5**Province e Comuni. Enti con "dissesto in corso" - Anno del dissesto e della procedura semplificata**

REGIONE	ENTE	PR	Fascia popolazione	Anno del dissesto	Anno adozione procedura semplificata
PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	7	2012	2012
PIEMONTE	VARALLO POMBIA	NO	4	2014	
LOMBARDIA	BARNI	CO	1	2011	
LIGURIA	RIOMAGGIORE	SP	2	2011	
TOSCANA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	5	2011	2011
LAZIO	PASTENA	FR	2	2012	2012
LAZIO	PICO	FR	2	2009	
LAZIO	SAN GIORGIO A LIRI	FR	3	2010	
LAZIO	SAN FELICE CIRCEO	LT	4	2013	
LAZIO	TERRACINA	LT	6	2011	2011
LAZIO	VELLETRI	RM	6	2010	2010
ABRUZZO	PACENTRO	AQ	2	2013	
ABRUZZO	VILLALAGO	AQ	1	2013	
ABRUZZO	TURRIVALIGNANI	PE	1	2013	
MOLISE	FILIGNANO	IS	1	2010	2010
CAMPANIA	LAURO	AV	3	2010	2010
CAMPANIA	ROCCABASCIERANA	AV	2	2014	
CAMPANIA	VOLTURARA IRPINA	AV	3	2011	2011
CAMPANIA	APICE	BN	4	2010	2010
CAMPANIA	ARPAIA	BN	2	2008	
CAMPANIA	CASALDUNI	BN	2	2014	
CAMPANIA	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	3	2012	2012
CAMPANIA	BAIA E LATINA	CE	2	2012	2012
CAMPANIA	CAPUA	CE	5	2013	
CAMPANIA	CASAL DI PRINCIPE	CE	6	2011	2011
CAMPANIA	CASAPESENNA	CE	4	2012	2012
CAMPANIA	CASERTA	CE	7	2012	2012
CAMPANIA	CASTEL VOLTURNO	CE	6	2012	2012
CAMPANIA	MADDALONI	CE	6	2012	2012
CAMPANIA	PIANA DI MONTEVERNA	CE	2	2014	
CAMPANIA	RAVISCANINA	CE	2	2014	
CAMPANIA	RECALE	CE	4	2013	
CAMPANIA	ROCCAMONFINA	CE	3	2011	
CAMPANIA	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	5	2013	
CAMPANIA	SAN GREGORIO MATESE	CE	2	2011	2011
CAMPANIA	SUCCIVO	CE	4	2012	
CAMPANIA	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	7	2013	
CAMPANIA	ISCHIA	NA	5	1993	
PUGLIA	SANNICANDRO GARGANICO	FG	4	2012	2012
PUGLIA	ZAPPONETA	FG	3	2013	
PUGLIA	TARANTO	TA	8	2007	
BASILICATA	BERNALDA	MT	5	1992	
CALABRIA	FUSCALDO	CS	4	2012	
CALABRIA	LUNGRO	CS	2	2008	
CALABRIA	PAOLA	CS	5	2012	2012
CALABRIA	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	5	2014	
CALABRIA	SERRA D'AIELLO	CS	1	2014	
CALABRIA	GASPERINA	CZ	2	2013	
CALABRIA	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	2	1990	
CALABRIA	SERSALE	CZ	3	2013	
CALABRIA	CASABONA	KR	2	2010	
CALABRIA	CIRO' MARINA	KR	5	2012	2012
CALABRIA	ANOIA	RC	2	2013	2013
CALABRIA	BOVA MARINA	RC	3	2012	2012

fonte: Ministero dell'interno

→ segue

Prospetto n. 5 (segue)**Province e Comuni. Enti con "dissesto in corso" - Anno del dissesto e della procedura semplificata**

REGIONE	ENTE	PR	Fascia popolazione	Anno del dissesto	Anno adozione procedura semplificata
CALABRIA	CAMINI	RC	1	2011	
CALABRIA	MONASTERACE	RC	3	2013	2013
CALABRIA	SAMO	RC	2	2012	2012
CALABRIA	SCILLA	RC	4	2012	2012
CALABRIA	SIDERNO	RC	5	2013	
CALABRIA	BRIATICO	VV	3	2012	
CALABRIA	NARDODIPACE	VV	2	2012	2012
CALABRIA	SORIANO CALABRO	VV	2	2008	2008
CALABRIA	VIBO VALENTIA	VV	6	2013	
SICILIA	ACI SANT'ANTONIO	CT	5	2013	
SICILIA	CALTAGIRONE	CT	6	2012	
SICILIA	PALAGONIA	CT	5	1994	
SICILIA	PALAGONIA	CT	5	2014	
SICILIA	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	4	2013	2013
SICILIA	SANTA VENERINA	CT	4	2013	2013
SICILIA	MILAZZO	ME	6	2012	
SICILIA	BAGHERIA	PA	6	2014	
SICILIA	CAMPOREALE	PA	3	1990	
SICILIA	COMISO	RG	6	2011	2011
SICILIA	ISPICA	RG	5	2013	2013
PIEMONTE	A.P. DI BIELLA	BI	8	2013	
CALABRIA	A.P. DI VIBO VALENTIA	VV	8	2013	
Totale dissesti n.76 : 73 Comuni e 2 Province					

fonte: Ministero dell'interno

Prospetto n. 6

**Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: attuazione art. 243-bis ss. del TUEL.
Triennio 2012-2014: avanzamento istruttorio ed esito delle procedure al 22/09/2014
Anno 2012**

Regione	Ente	Pr	Istruttoria	In Attesa Decisione Sez. Contr. Cdc	Approvaz. Cdc	Diniego Cdc	Non Approvazione Consiglio Comunale	Revoca	Deliberazione Dissesto
LOMBARDIA	Campione d'Italia	CO			delib. 545 del 15-11-2013				
TOSCANA	Porto Azzurro	LI				delib. 273 del 24-9-2013			
LAZIO	Arpino	FR			dispositivo 23-6-2014				
ABRUZZO	Villalago	AQ				delib. 375 del 7-11-2013 mancata approvazione Prf			delib. 2013
ABRUZZO	A.P. di Chieti	CH			delib. 373 25-9-2013				
CAMPANIA	Roccamandolfi	AV				comunicaz. esito delib. 10-4-2014 accerta revoca oltre i termini - prefetto art. 6 co. 2 dlgs 149			delib. 2014
CAMPANIA	Benevento	BN				delib. 172 del 29-5-2014			
CAMPANIA	Casalduni	BN				delib. 276 del 14/21-11-2013 mancata approvaz. Prf			delib. 2014
CAMPANIA	San Nicola Manfredi	BN	ulteriore istruttoria ordin. Cdc n. 39 del 24-7-2014						
CAMPANIA	Casamicciola Terme	NA		delib. 62 del 22-5-2014 sosp. ed invia per deferire a Sez. aut.					
CAMPANIA	Napoli	NA				delib. 12 del 20-1-2014	ricorso		
CAMPANIA	Battipaglia	SA			delib. 162 del 5-6-2014				
CAMPANIA	Contursi Terme	SA			delib. 169 del 5-6-2014				
CAMPANIA	Eboli	SA			delib. 151 del 27-03-2014				
PUGLIA	Foggia	FG		inviato Cdc 19-6-2014					
PUGLIA	Casarano	LE			delib. 153 del 24-9-2013				
BASILICATA	A.P. di Potenza				delib. 5 30-1-2014 e 6-2- 2014				
CALABRIA	Castrovillari	CS	relaz. In svolg. COSFEL						
CALABRIA	Cosenza	CS		inviato Cdc 18-8-2014					
CALABRIA	San Giovanni in Fiore	CS				delib. 17 13.2.2014			delib. 2014

n.b.: n. 7 enti vanno in dissesto nel 2013 e n. 3 enti nel 2014 e devono essere implementati al 2013 e 2014

***Scaletta Zanclea dopo la delibera di dissesto ha ripresentato il piano di req. finanz. nel 2013 ed è all'esame del COSFEL*

fonte: Ministero dell'Interno

legenda:

in attesa PEL: in attesa della decisione della Direzione Generale delle Autonomie - Personale Enti Locali - Min. interno

riproposizione Prf: enti che si avvalgono dell'art. 1 co. 573bis s.m.i. legge 147/2013

relazione in svolgimento per COSFEL: relazione da esaminare dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali

→ segue